



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 38 Reg. Delib.
del 23/05/2013

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIGOGNOLA ED IL COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 211 PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE BERGAMI ELEONORA IN CONGEDO MATRIMONIALE.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitre**, del mese di **maggio**, alle ore **15** e minuti **00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BARZON Pierluigi</i>	Sindaco	P	
<i>TORLASCO Giorgio</i>	Assessore		A
<i>STURLA Luciano</i>	Assessore	P	
<i>STURLA Pierangelo</i>	Assessore		A
<i>STRINGA Giampiero</i>	Assessore	P	
		Totale PRESENTI N°	3
		Totale ASSENTI N°	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

PREMESSO

- che con nota protocollo 1373 del 20.05.2013 la Signora Eleonora Bergami, dipendente di questo Ente, cat C, profilo economico C1, ha inoltrato al responsabile del personale formale richiesta di autorizzazione ad usufruire del permesso per congedo matrimoniale con decorrenza dal giorno venerdì 5 luglio 2013 al giorno lunedì 22 luglio di cui all'art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995;
- che con nota, prot. n. 1377 del 20.05.2013, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Rocca Susella, Pierluigi Barzon, ha inoltrato formale richiesta al Sindaco *pro tempore* del Comune di Cigognola, Sig.ra Rovati Rosanna, di utilizzare la Signora Stefania Edri, istruttore amministrativo, cat. C., profilo economico C4, dipendente del Comune di Cigognola, presso il Comune di Rocca Susella, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 per il periodo di congedo matrimoniale della Sig.ra Eleonora Bergami;
- che con nota, prot. n. 2506 del 22.05.2013, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Cigognola ha autorizzato la dipendente, Sign., Stefania Edri, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Rocca Susella nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311;

CONSIDERATO

- che in un'ottica di razionalizzazione delle spese per il personale e di contingentamento della spesa pubblica, nonché di massimizzazione dell'efficienza dall'azione amministrazione, appare opportuno, oltre che doveroso, ricoprire la suindicata vacanza in organico del Comune utilizzando gli strumenti predisposti dal legislatore, in particolare l'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n.311;
- che il Comune di Rocca Susella, in quanto ente di piccolissime dimensioni ha, nell'ambito della propria dotazione organica, solo due dipendenti: la Sign. ra Eleonora Bergami, istruttore amministrativo ed un dipendente con funzioni di cantoniere;
- che appare indispensabile garantire i servizi fondamentali per il corretto funzionamento di questo comune, che devono essere comunque garantiti durante il periodo di congedo matrimoniale di cui sopra;
- che questo ente non dispone al proprio interno di professionalità adeguate;
- che, per la soluzione delle problematiche dell'Ente, è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", in base al quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che la suddetta norma, letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 557, della legge della legge 30.12.2004 n.311 consente, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza e prestazione di consenso del dipendente comandato, di utilizzare al di fuori dell'orario di lavoro e comunque per un

periodo non superiore alle 18 ore settimanale il dipendente di un altro ente, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;

- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

DATO ATTO che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il testo della Convenzione, formata da n° 10 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

ACQUISITI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 4 del CCNL del 14/09/2000;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;
- l'art. 1 c.557 della Legge 30 dicembre 2004 n.311;
- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- L'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- La dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

- Lo Statuto Comunale;
- Il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi-

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Cigognola redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, composto da n. 10 articoli per l'utilizzo a tempo parziale della Sign. ra Stefania Edri, nata a Broni il 04.12.1965, dipendente del Comune di Cigognola, con la qualifica di Istruttore amministrativo, cat. C, profilo economico C4;
- 3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per un massimo di 3 (tre) ore settimanali, dal 08.07.2013 al 20.07.2013, previo accordo tra la dipendente Stefania Edri ed il Segretario Comunale del Comune di Rocca Susella, in ogni caso tenendo conto delle esigenze organizzative di entrambi gli enti aderenti alla presente convenzione;
- 4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice;
- 5) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione allegato alla presente;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Rocca Susella, per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web il giorno 11/06/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Rocca Susella , lì 11/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 11/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell'art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria